

OGGETTO: Espressione parere favorevole in ordine all'ipotesi di fusione dei Comuni di Darè, Vigo Rendena e Villa Rendena ed alla conseguente istituzione del nuovo Comune denominato "PORTE DI RENDENA" e richiesta alla Giunta Regionale di avvio della procedura di fusione.

Il Sindaco relaziona.

Negli ultimi tempi tra gli Amministratori dei tre Comuni di Darè, Vigo Rendena, Villa Rendena, contermini tra loro, con in testa i Sindaci e le rispettive Giunte, è maturata ed è stata discussa l'ipotesi di dar corso ad un progetto per la loro fusione in un unico ente comunale in un'ottica di superamento della frammentazione amministrativa e di semplificazione del quadro istituzionale, in modo da poter garantire e possibilmente migliorare, per il prossimo futuro, gli attuali servizi a disposizione dei cittadini, la cui efficienza potrebbe altrimenti venir compromessa in considerazione delle difficoltà e delle ristrettezze che stanno ormai da qualche tempo caratterizzando la finanza pubblica, compresa quella provinciale; l'auspicio è che la fusione in un Comune unico, dopo un indispensabile periodo di rodaggio ed assestamento, possa creare migliori condizioni organizzative e di governo del territorio e tradursi in una più razionale, moderna ed efficiente gestione dei servizi, delle strutture e del patrimonio, tale da comportare delle economie di spesa a tutto vantaggio dei residenti; non da sottovalutare inoltre è l'aspetto legato ai finanziamenti e alle agevolazioni che la legislazione regionale prevede per le ipotesi di fusione.

Nel caso in cui la fusione andasse in porto, essa si tradurrebbe nella costituzione di un Comune con popolazione complessiva di abitanti di n. 1763 (popolazione legale in base al 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni ex D.P.R. 06.11.2012 – GU Serie Generale n. 294 del 18.12.2012 – Suppl. Ordinario n. 209: Darè n. 260, Vigo Rendena n. 501, Villa Rendena n. 1002).

L'art. 7 del D.P.R. 31.08.1972, n. 670 - Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - recita: "Con leggi della regione, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi comuni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni"; la fusione di Comuni è disposta pertanto con legge regionale, dopo aver sentito le popolazioni interessate mediante un referendum consultivo.

L'art. 31 del D.P.R. 01.02.1973, n. 49 - Norme di attuazione dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali - stabilisce:

"Agli effetti dell'art. 7 dello statuto, le popolazioni interessate si sentono interpellando con referendum, secondo norme stabilite con legge regionale, gli elettori iscritti nelle liste dei comuni di cui viene variata la circoscrizione e la denominazione.

Qualora i consigli comunali dei comuni la cui circoscrizione verrebbe variata abbiano manifestato il loro avviso favorevole alla variazione di circoscrizione con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati al comune, il Consiglio regionale, con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati alla regione, può deliberare referendum al quale partecipino soltanto gli elettori della frazione che abbia richiesto di essere eretta a comune autonomo o di quella porzione di territorio che verrebbe trasferita dall'uno all'altro comune.

Non si fa luogo a referendum quando il Consiglio regionale, in base agli atti di istruttoria, ritenga che la domanda di erezione a comune autonomo di una frazione non possa essere comunque accolta perché vi osti la condizione dei luoghi o perché i nuovi comuni non avrebbero mezzi sufficienti per provvedere ai pubblici servizi.

Può ugualmente prescindere dal referendum quando ricorrano le condizioni di cui al secondo comma in caso di proposta di cambiamento di denominazione del comune."

La L.R. 07.11.1950, n. 16 e successive modificazioni regola l'esercizio del referendum applicato alla costituzione di nuovi Comuni, a mutamenti delle circoscrizioni comunali, della denominazione o del capoluogo dei Comuni.

Rilevanti sul tema sono inoltre la L.R. 21.10.1963, n. 29 e successive modificazioni (Ordinamento dei Comuni), in particolare gli artt. 5 ed 8 e le disposizioni di cui Capo VI "Circoscrizioni Comunali" del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, in particolare gli articoli 41, 43, 46 e 49, che qui di seguito si riportano:

Articolo 41 - Fusione di comuni

1. Nel caso di fusione di due o più comuni contigui, la legge regionale che istituisce il nuovo comune dispone che alle comunità di origine, o ad alcune di esse, siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi, nonché l'erogazione di appositi contributi finanziari.
2. La legge regionale assicura l'istituzione nei territori delle comunità di cui al comma 1, qualora lo richiedano, di circoscrizioni denominate "municipi", con il compito di gestire i servizi di base, nonché altre funzioni comunali.
3. Lo statuto del comune regola le modalità dell'elezione della rappresentanza della municipalità, che deve avvenire contestualmente alla elezione del consiglio comunale.

Articolo 43 - Modificazione del territorio, della denominazione e del capoluogo dei comuni

1. La costituzione di nuovi comuni, la fusione di più comuni fra loro, la modifica delle circoscrizioni comunali, del capoluogo e della denominazione del comune, si effettuano, ai sensi dell'art. 7 dello statuto di autonomia, con legge regionale.

Articolo 46 – Riunione di comuni contermini

1. Comuni contermini possono essere riuniti tra loro e uno o più comuni possono essere aggregati ad altro comune, quando i rispettivi consigli comunali ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni.
2. I comuni aventi popolazione inferiore ai 1.000 abitanti e mancanti di mezzi sufficienti per provvedere adeguatamente alle funzioni determinate dalla legge per il comune, possono, quando le condizioni dei luoghi lo consentano, essere riuniti tra loro o aggregati ad altro comune. L'iniziativa è assunta dalla giunta regionale, d'ufficio o su proposta della giunta provinciale.
3. Nei casi previsti dai precedenti commi non si applica il limite demografico per l'istituzione di nuovi comuni fissato in 3.000 abitanti ai sensi dell'articolo 44.

Articolo 49 - Parere del consiglio comunale.

1. I consigli di tutti i comuni interessati, qualora non abbiano già espresso il loro motivato parere con la deliberazione di approvazione della domanda, vengono sentiti su tutte le proposte e su tutte le domande previste dagli articoli 44, 45, 46, 47 e 48; essi si esprimono con motivata deliberazione.
2. Contro le deliberazioni di cui al comma precedente, ogni elettore, entro venti giorni dall'ultimo di pubblicazione, può produrre proprie osservazioni alla giunta provinciale, che le trasmette, con proprio motivato parere, alla giunta regionale.

Precisato che l'art. 23 della L.R. 19.12.2014, n. 11 dispone:

"In deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni l'elezione del sindaco e del consiglio non si effettua nel turno elettorale generale dell'anno 2015 nei comuni per i quali sia stata presentata domanda di indizione del referendum per la fusione di comuni, approvata con deliberazione del consiglio comunale e corredata dalle sottoscrizioni, autenticate anche cumulativamente dai soggetti e con le modalità indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni, di almeno il 15 per cento degli elettori del rispettivo comune, esclusi i cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, a condizione che tale domanda, con le relative sottoscrizioni, sia presentata entro il 10 marzo 2015 e che la giunta provinciale esprima parere positivo sulla medesima entro il 30 marzo 2015. I referendum avranno luogo entro il 31 luglio 2015. In caso di esito favorevole del referendum in ogni comune interessato, gli organi comunali sono prorogati fino al 31 dicembre 2015. Qualora il referendum abbia esito negativo, si procede al rinnovo degli organi comunali in una domenica compresa tra il 1° novembre e il 15 dicembre 2015."

Alla luce della disciplina ora richiamata, il processo per addivenire alla fusione si articola in un percorso piuttosto complesso, che prevede una serie di passaggi ben definiti; al parere favorevole all'iniziativa, deve anzitutto far seguito la richiesta alla giunta regionale, da parte di tutte le Amministrazioni comunali coinvolte, di avvio della procedura di fusione; affinché il referendum consultivo possa svolgersi entro il prossimo mese di luglio, in modo tale che, ove esso abbia esito positivo, si possa addivenire all'istituzione del nuovo Comune mediante la fusione dei Comuni di Darè, Vigo Rendena e Villa Rendena a decorrere dal 1° gennaio 2016, la relativa deliberazione deve essere assunta dal Consiglio di ciascun Comune entro il 10 marzo 2015.

E' stata così elaborata la proposta di disegno di legge regionale di istituzione del nuovo Comune, sulla base della quale la giunta regionale formulerà il quesito referendario; in detta proposta sono definite tutte le principali questioni, tra le quali:

- la denominazione ufficiale del nuovo Comune: Porte di Rendena;
- la sede legale (capoluogo) del nuovo Comune: Villa Rendena;
- la successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici dei tre Comuni;
- la gestione del nuovo Comune fino all'elezione dei nuovi organi comunali;

- che la prima elezione del Sindaco e del Consiglio del nuovo Comune si svolga nel turno elettorale che sarà indetto in una domenica compresa tra il 1° maggio ed il 15 giugno 2016;
- che, in prima applicazione, tre seggi del consiglio comunale siano assegnati ai candidati più votati rispettivamente nelle sezioni elettorali istituite nelle circoscrizioni territoriali dei Comuni originari in rappresentanza delle frazioni;

La proposta di disegno di legge regionale deve essere esaminata e approvata dai tre Consigli comunali nello stesso testo; ogni Consiglio comunale chiederà alla giunta regionale di impegnarsi a presentare al consiglio regionale, qualora il referendum abbia esito positivo, un disegno di legge con contenuti analoghi a quelli approvati dal Consiglio comunale.

Per quanto riguarda l'aspetto "municipalità", si ritiene opportuno che venga formalizzata alla regione richiesta affinché nel disegno di legge sia previsto che lo statuto del nuovo Comune possa prevedere l'istituzione dei "municipi" quali forme di consultazione, dato per scontato che le relative cariche saranno del tutto gratuite.

Si tratta ora di adottare una deliberazione attraverso la quale, in sintesi, il Consiglio comunale si esprima favorevolmente sull'ipotesi di fusione dei Comuni di Darè, Vigo Rendena e Villa Rendena e sulla conseguente istituzione del nuovo Comune di Porte di Rendena, con sede legale nell'abitato di Villa Rendena, capoluogo del Comune; disponga di inoltrare richiesta alla giunta regionale per l'avvio della procedura di fusione dei tre Comuni; approvi la proposta di disegno di legge regionale di istituzione del nuovo Comune di Porte di Rendena mediante la fusione di detti Comuni; autorizzi il Sindaco a presentare la domanda di fusione, accompagnata da copia del presente provvedimento, e corredata dalle sottoscrizioni di cui all'art 23 della L.R. 11/2014, alla giunta provinciale, la quale dovrà provvedere a trasmetterla con un proprio motivato parere alla giunta regionale, che, da parte sua, formulerà il quesito referendario da sottoporre alle popolazioni interessate al processo di fusione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione che precede e condivisa l'opportunità di avviare la procedura amministrativa per giungere alla fusione dei tre Comuni di Darè, Vigo Rendena e Villa Rendena ed alla istituzione del nuovo Comune denominato Porte di Rendena;

Esaminati e condivisi i contenuti della proposta di disegno di legge regionale allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 7 del D.P.R. 31.08.1972, n. 670 - Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto l'art. 31 del D.P.R. 01.02.1973, n. 49 - Norme di attuazione dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali;

Vista la L.R. 07.11.1950, n. 16 e successive modificazioni sull'esercizio del referendum applicato alla costituzione di nuovi Comuni, a mutamenti delle circoscrizioni comunali, della denominazione o del capoluogo dei Comuni;

Visti gli artt. 5 e 8 della L.R. 21.10.1963, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 41, 43, 46 e 49 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Visto lo Statuto comunale vigente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 27.10.2014, esecutiva ai sensi di legge.

Sentiti gli interventi dei Consiglieri Dalbon Sandra e Gasperi Diego per il cui contenuto si rinvia al verbale della seduta;

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, nonché parere favorevole di regolarità tecnico – amministrativa da parte del Segretario Comunale, in relazione alle sue competenze, ai sensi dell'art. 81 del Testo Unico delle LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Dato atto che non necessita l'acquisizione dell'attestazione della copertura finanziaria, resa dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 19 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L., così come successivamente modificato ed integrato, in quanto il presente atto non comporta alcun impegno di spesa.

Con voti, espressi nelle forme di legge, favorevoli n. 12, contrari n. 3 (Dalbon Sandra, Binelli Patrick, Scarazzini Eros) ed astenuti n. 0, su n. 15 Consiglieri presenti e votanti, accertati e proclamati dal presidente con l'ausilio degli scrutatori all'uopo nominati in apertura di seduta.

DELIBERA

1. di esprimere, per quanto meglio specificato in premessa, parere favorevole in ordine all'ipotesi di fusione dei Comuni di Darè, Vigo Rendena e Villa Rendena ed alla conseguente istituzione di un nuovo Comune denominato Porte di Rendena, con sede legale nell'abitato di Villa Rendena, capoluogo del Comune e di dar corso quindi alla relativa procedura.
2. di dare atto che, in base all'art. 7 del D.P.R. 31.08.1972, n. 670, la fusione di Comuni è disposta con legge regionale, dopo aver sentito le popolazioni interessate mediante un referendum consultivo.
3. di approvare la proposta di disegno di legge regionale di istituzione del nuovo Comune di Porte di Rendena mediante la fusione dei Comuni di Darè, Vigo Rendena e Villa Rendena, nel testo, composto da quindici articoli, che si allega alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale.
4. di richiedere l'avvio della procedura di fusione dei tre Comuni di Darè, Vigo Rendena, Villa Rendena nel nuovo Comune di Porte di Rendena, autorizzando il Sindaco a presentare la domanda, corredata di copia del presente atto deliberativo, della proposta di disegno di legge regionale di cui al precedente punto 3, dalle sottoscrizioni di almeno il 15% degli elettori, esclusi i cittadini iscritti all'AIRE, secondo il disposto dell'art. 23 della L.R. 09.12.2014, n. 11, alla giunta regionale per il tramite della giunta provinciale, chiamata ad esprimersi in merito con proprio motivato parere; la giunta regionale, sulla base della proposta di disegno di legge regionale, formulerà il quesito referendario da sottoporre alle popolazioni interessate al processo di fusione.
5. di chiedere alla giunta regionale l'impegno a presentare, in caso di esito positivo del referendum, da tenersi entro il 31 luglio 2015, un disegno di legge regionale con contenuti analoghi a quelli della proposta di disegno di legge, dando peraltro evidenza che in sede di approvazione definitiva da parte del consiglio regionale tale proposta potrà subire modifiche ed integrazioni di carattere tecnico-giuridico.
6. di chiedere altresì alla medesima giunta regionale di inserire nel disegno di legge che lo statuto del nuovo Comune possa prevedere l'istituzione dei "municipi" quali forme di consultazione a carica gratuita.
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 2 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, contro la presente deliberazione ogni elettore, entro il termine di venti giorni dall'ultimo di pubblicazione, può produrre proprie osservazioni alla giunta provinciale, che le trasmette con proprio motivato parere alla giunta regionale.
8. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, al fatto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo ex art. 79 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L., durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale ex art. 2, lettera b), della legge 06.12.1971, n. 1034 entro 60 giorni.

